



CORTE DI APPELLO DI LECCE

prima sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente
composizione

dr. Riccardo Mele	presidente
dr. Maurizio Petrelli	consigliere
dr. Carolina Elia	consigliere est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 672 del ruolo
generale delle cause dell'anno 2020

TRA

██████████ s.p.a. con sede in Avellino, (c.f. ██████████) in
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ come da mandato
in atti

APPELLANTE

NONCHE'

██████████ s.r.l., con sede in Avellino (c.f. ██████████) nella sua
qualità di già socia unica di ██████████ ██████████ s.r.l. (cancellata dal
registro delle imprese in data 7.10.2020), in persona del legale
rappresentante p.t. e liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv.
██████████ ██████████ come da mandato in atti

APPELLANTE



E

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE (c.f. 08032850722), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, come da mandato in atti.

A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2022 ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**§ 1**

La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:

██████████ s.p.a. e ██████████ s.p.a., hanno opposto l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 emessa il 9 settembre 2016 ad essi notificata in data 22 settembre 2016, con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi, in persona del Commissario, aveva loro ingiunto (quali cessionarie del ramo di azienda) unitamente alla ██████████ s.r.l. in liquidazione (quale cedente del ramo di azienda) il pagamento della somma di €169.440,00, oltre interessi legali e spese, importo preteso a titolo di parziale ripetizione di quanto versato (€259.440,00) dalla predetta Autorità Portuale in favore della ██████████ s.r.l. in forza di decreto ingiuntivo e quanto effettivamente dovuto in forza della sentenza n.370/2013 emessa dal Tribunale di Brindisi e divenuta irrevocabile, con la quale a definizione del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il credito della opposta era stato determinato in €90.000,00 (importo derivante dalla compensazione giudiziale fra l'importo di €180.000,00 riconosciuta alla ██████████ s.r.l. a titolo di corrispettivo



ed €. 90.000,00 riconosciuta alla opponente a titolo di risarcimento danni).

A fondamento dell'opposizione alla predetta ingiunzione di pagamento, la ██████████ s.p.a. e ██████████ s.p.a. hanno dedotto i seguenti motivi: 1) Nullità ed illegittimità dell'ingiunzione ex R.D. 639/1019 de qua, per inesistenza di presupposto legittimante la sua emissione e per inesistenza di potere dell'Autorità Portuale di Brindisi ad emettere detta ingiunzione; 2) nullità ed illegittimità dell'ingiunzione ex R.D. 639/1019 de qua, poiché non emessa dal soggetto a tanto legittimato e per inesistenza, in capo al Commissario dell'Autorità Portuale, di legittimazione e potere ad emettere detta ingiunzione; 3) in subordine, infondatezza dell'ingiunzione ex R.D. 639/1019 de qua, per attuale inesistenza del credito dedotto in confronto di ██████████ srl, in quanto parte del detto credito è restata compensata con corrispondente porzione di maggior credito vantato da ██████████ srl, e la restante parte della pretesa con essa formulata, per inesistenza, in capo alle esponenti ingiunte, di obbligazione per la debitoria asseritamente insorta in capo a ██████████ srl. (avendo l'Autorità provveduto al pagamento della somma indebita nei primi mesi del 2005, è evidente che, alla data della domanda era già decorso il termine decennale di prescrizione (con conseguente intervenuta prescrizione che si eccepisce); 4) In subordine, infondatezza dell'ingiunzione ex R.D. 639/1019 de qua e della pretesa con essa formulata, per inesistenza, in capo alle esponenti ingiunte, di obbligazione per la debitoria asseritamente insorta in capo a ██████████ srl, stante l'inesistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2560 cod. civ.

Per l'Autorità Portuale di Brindisi si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce che in via principale ha domandato il rigetto dell'avversa opposizione siccome infondata, ed in subordine ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la



condanna delle opposenti al pagamento di quanto indebitamente incassato dalla dante causa, alla luce della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 370/2013.

Il giudizio, interrotto per effetto della soppressione della Autorità Portuale di Brindisi, è stato tempestivamente riassunto dalle società opposenti nei confronti della AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE, subentrata ex lege alla prima, la quale si è costituita sempre a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ribadendone le medesime difese".

§ 1.1

All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 797 del 29.06.2020 ha rigettato l'opposizione proposta da ██████████ s.p.a. e ██████████ S.p.a. e per l'effetto ha confermato l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 emessa il 9 settembre 2016 dall'Autorità Portuale di Brindisi; con condanna alle spese per le opposenti.

§ 1.2

A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:

- con riferimento al primo motivo d'opposizione, ha osservato che, al contrario di quanto osservato dalle opposenti, non vi era alcun impedimento di tipo formale al fatto che un credito, fondato sul diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto da una P.A., potesse formare oggetto di un'ingiunzione fiscale, potendo un tal credito essere ricompreso nelle "entrate diverse" che a norma dell'art. 13, comma 1, lett. e) e comma 2-bis, l. 84/94, l'Ente poteva recuperare mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910.
- il tribunale ha ritenuto parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione per incompetenza dell'organo emittente ed ha affermato che, al contrario di quanto dedotto dagli



opponenti, in forza della legge 84/94 (contenente la disciplina sull'ordinamento e le attività portuali) e successive modificazioni, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Ente era l'organo dell'Autorità Portuale preposto all'accertamento ed alla emissione delle ingiunzioni di pagamento a norma del menzionato art. 13, comma 2-bis; ha precisato che, nel caso di specie, al momento della emissione dell'ingiunzione fiscale le funzioni di Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, erano state attribuite al Commissario Straordinario, in forza del decreto ministeriale di nomina del 14 luglio 2016 in atti, organo quest'ultimo che, dunque, aveva emesso l'ingiunzione, in perfetta sintonia con quanto dettato dalla normativa richiamata;

- quanto all'eccezione di prescrizione, il tribunale ha osservato che *“soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza n. 370/2013 è sorto il diritto di credito dell'Autorità Portuale di Brindisi, e dunque al momento della emissione/notificazione dell'ingiunzione fiscale, l'ordinario termine di prescrizione non era ancora decorso e dunque il diritto di credito non si era estinto”*;

- quanto all'ultima eccezione, secondo cui l'ingiunzione fiscale non poteva essere rivolta nei confronti delle opposenti, in mancanza dei presupposti richiesti dall' art. 2560 c.c., il tribunale ha richiamato i principi di diritto dettati dalla suprema corte secondo cui *“In tema di cessione di azienda, anche in caso di mancata produzione o acquisizione delle scritture contabili, va affermata la responsabilità solidale del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda anteriori al trasferimento, qualora risultino, da un lato, gli estremi di un'operazione fraudolenta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore”* (cass.civ.sez. III, 10.12.2019 n. 32134);



- per affermare, nello specifico, la responsabilità solidale delle cessionarie, il primo giudice ha evidenziato che, nel 2008, al tempo della prima cessione del ramo d'azienda (15.12.2008), era già pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con l'accertamento del credito restitutorio/risarcitorio di Autorità Portuale (sancito dal tribunale con sentenza n. 370 dell'1.3.2013); la società cessionaria [REDACTED] s.r.l.) in sede negoziale, in proposito, aveva dichiarato di essere a conoscenza dei contenziosi giudiziari pendenti; il primo contratto di cessione d'azienda era stato sottoscritto da [REDACTED] sia in qualità di unico socio e presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] s.r.l. (cessionaria), sia in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di [REDACTED] s.r.l. (cedente);

- con riferimento poi al successivo atto di cessione di ramo d'azienda (del 30.3.2015), il giudice di prime cure ha evidenziato che [REDACTED] spa (cessionaria), era stata socia di [REDACTED] srl (cedente);

- da tale ricostruzione dei fatti il tribunale ha desunto la natura fraudolenta delle due cessioni di ramo d'azienda, finalizzate a svuotare il patrimonio di [REDACTED] s.r.l. (prima) e di [REDACTED] s.r.l. (poi) e dunque indebolirne le rispettive responsabilità ex art. 2740 c.c., nella piena conoscenza (in capo alle parti contraenti le cessioni), dell'esistenza della pretesa restitutoria vantata da Autorità di Sistema Portuale.

§ 2

Avverso la sentenza n. 797/2020 del tribunale di Brindisi hanno proposto appello, con atti separati, [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a. ed hanno chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento, fosse annullata l'ingiunzione di pagamento, vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.

A seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 26.10.2022, la corte ha disposto la riunione dei due appelli e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3

L'appello si articola in quattro motivi.

§ 3.1

Con il primo motivo d'impugnazione, le appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare l'eccezione di prescrizione, dalle stesse sollevata nel giudizio di primo grado, in opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa, a loro carico, da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (d'ora innanzi Autorità Portuale).

Il motivo è infondato.

Il diritto di credito vantato da Autorità Portuale, con l'ingiunzione fiscale opposta nel presente giudizio, è stato accertato con sentenza n. 370/2013 del tribunale di Brindisi, a definizione di altra vicenda processuale.

Per rendere compiutamente idea della *consecutio temporum*, è bene ricordare che ██████████ s.r.l., molti anni prima, aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 124/2005 nei confronti di Autorità Portuale per il pagamento, a proprio favore, della somma di € 259.440,00; la debitrice si era opposta ed aveva avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento danni; in attesa della decisione di merito, tuttavia, aveva ottemperato all'ingiunzione di pagamento (in data 15.12.2005); all'esito del giudizio, con la citata



sentenza n. 370/2013, il tribunale aveva ridimensionato il credito di ██████████ s.r.l. in € 180.000,00 e lo aveva parzialmente compensato (per € 90.000,00) con il credito risarcitorio liquidato in favore di Autorità Portuale; dalla differenza tra la somma provvisoriamente corrisposta in corso di causa (pari ad € 259.440,00) e la somma effettivamente dovuta, come da dispositivo (pari ad € 90.000,00), era derivato il credito restitutorio di Autorità Portuale, pari ad € 169.440,00 (poi azionato con l'ingiunzione fiscale opposta *de quo agitur*).

La pretesa impositiva, vantata da Autorità Portuale, era stata tempestivamente notificata ad entrambe le appellanti/opponenti, in data 22.9.2016.

Ad avviso delle appellanti, invece, il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione avrebbe dovuto essere collocato dal giudice di prime cure al 15.12.2005, poiché - a partire da tale data - Autorità Portuale, avendo provveduto al pagamento della somma di € 259.440,00 in favore di ██████████ s.r.l., avrebbe anche potuto e dovuto avanzare espressa richiesta di restituzione; non avendolo fatto nei dieci anni successivi, avrebbe irrimediabilmente perduto, per inerzia, il relativo diritto di credito

Così non è: il pagamento di € 259.440,00 è avvenuto in corso di causa (verosimilmente per evitare l'esecuzione in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo); il diritto di Autorità Portuale alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso è una conseguenza automatica della sentenza n. 370/2013 e non poteva essere azionato prima di essere accertato; dall'emissione di tale decisione è iniziato a decorrere il termine prescrizione, per ottenere il relativo pagamento da parte di Autorità Portuale; l'ingiunzione fiscale, come detto, è stata notificata alle appellanti in data 22.9.2016.



E' infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle società debentrici appellanti.

§ 3.2

Con il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione, da scrutinare congiuntamente in quanto connessi, le appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenerle obbligate (in solido con ██████████ s.r.l.) a restituire la somma di € 169.440,00 in favore di Autorità Portuale; hanno osservato che per entrambe le cessioni di ramo d'azienda (da ██████████ s.r.l. a ██████████ s.r.l. nel 2008 e da ██████████ s.r.l. a ██████████ s.p.a. nel 2015) difettasse l'annotazione di detto debito restitutorio nelle scritture contabili delle società cedenti, requisito essenziale, ex art. 2560 c.c., per poter affermare la responsabilità solidale delle cessionarie.

Avrebbe errato, in particolare, il tribunale a ritenere sussistente la responsabilità solidale di ██████████ s.p.a. (seconda cessionaria), partendo dal falso presupposto che la stessa fosse stata socia della sua dante causa ██████████ s.r.l.) e perciò fosse a conoscenza del debito restitutorio di ██████████ s.r.l. (prima cedente).

Avrebbe inoltre errato il giudice di prime cure a ritenere che le cessioni fossero frutto di un'operazione "truffaldina" diretta a spogliare la cedente ██████████ s.r.l. del proprio attivo patrimoniale, costituente garanzia del credito di Autorità portuale.

Il motivo è infondato.

L'interpretazione dei fatti e delle norme giuridiche regolatrici, compiuta dal primo giudice, è corretta e deve essere confermata.

L'analisi della vicenda portata all'attenzione della corte richiede un'analisi che tenga conto di una necessaria visione d'insieme del complesso quadro fattuale e dei risvolti giuridici che ne conseguono, mentre va disattesa la suggestiva proposta di lettura parcellizzata, contenuta nelle argomentazioni difensive delle appellanti.

Sulla inerenza del debito al ramo d'azienda ceduto.



Occorre preliminarmente sgomberare il campo dalle censure mosse, nell'atto introduttivo del presente giudizio, in ordine alla irriferebilit  del credito vantato da Autorit  Portuale al ramo d'azienda ceduto.

Come ha ben evidenziato l'avvocatura di Stato in comparsa di costituzione, entrambe le cessioni hanno riguardato il ramo di attivit  (inizialmente gestito da ██████████ s.r.l.) avente ad oggetto i servizi di vigilanza e sicurezza, i servizi di trasporto valori, i servizi accessori quali quelli satellitari, di videosorveglianza, e cio  proprio i servizi resi all'Autorit  Portuale e nel cui ambito   maturato il credito di ██████████ s.r.l., azionato con il decreto ingiuntivo ed i correlati successivi crediti (restitutorio e risarcitorio) accertati con la sentenza n. 370/2013 in favore di Autorit  Portuale.

La circostanza pu  essere agevolmente riscontrata mediante lettura dei due contratti di cessione, allegati al fascicolo di parte di primo grado dell'Autorit  Portuale.

Responsabilit  solidale di ██████████ s.r.l. e ██████████ s.p.a.

Presupposto formale per usufruire dell'esonero da responsabilit  solidale della cessionaria per i debiti della cedente, ai sensi dell'art. 2560 c.c.,   che tali debiti aziendali risultino annotati nelle scritture contabili dell'alienante.

La norma, posta a tutela dell'acquirente rispetto a eventuali passivit  tacite in fase contrattuale,   stata costantemente interpretata dalla suprema corte nel senso che la prevista annotazione nei libri contabili non ammette equipollenti: la mera conoscenza in capo alla cessionaria, in ordine all'esistenza del debito (anche solo potenziale) della cedente, non   idonea a surrogare l'adempimento dell'obbligo formale dettato dall'art. 2560 comma 2 c.c..

Tale tutela deve necessariamente conciliarsi con quella riservata ai creditori della cedente, quando con quest'ultima concorre.

E' per questo che la stessa corte di cassazione, al fine di integrare la protezione del cessionario, con la effettiva salvaguardia dei diritti del



creditore, ha statuito che: *“In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore”.* (cass.civ.sez.III, ordinanza 10.12.2019 n. 32134).

Laddove vi sia spazio, come nella specie, per ritenere che la cessione di azienda sia stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice del proprio attivo, e precludere in tal modo il recupero del credito, il principio solidaristico prevale sul dato formale, purché il quadro probatorio consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.

Al fine di smentire la natura fraudolenta delle cessioni in esame, le appellanti hanno evidenziato una serie di incongruenze e falsità che avrebbero ispirato la decisione del primo giudice; segnatamente, hanno affermato che la debitrice principale (██████████ s.r.l.) dopo la prima cessione del 15.12.2008 - a differenza di quanto affermato dal tribunale circa la avvenuta espiazione dell'attivo – pur avendo alienato l'attività di vigilanza, era rimasta proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare, composto da cinque fabbricati e da altri due immobili produttivi di reddito.

Tale affermazione è priva di riscontri: l'esame dei documenti destinati a provare l'assunto delle difese delle appellanti, infatti, consente di escludere che sia stata fornita dimostrazione in ordine ai



diritti dominicali residui di [REDACTED] s.r.l.; la relazione descrittiva ipocatastale allegata all'atto di appello, e sottoscritta da tal [REDACTED] [REDACTED] (non meglio identificata), è priva di attendibilità in mancanza della relativa certificazione notarile o delle necessarie visure ipocatastali (solo asseritamente prodotte in allegato 4) alle comparse conclusionali delle appellanti, ma in realtà irreperibili in atti).

Altra censura di falsità è stata diretta dalle appellanti avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva tratto elementi di giudizio sulla natura fraudolenta delle cessioni, dal fatto che [REDACTED] s.p.a. era stata socia di [REDACTED] s.r.l.. Negli atti di appello riuniti, e nelle comparse conclusionali delle appellanti, si legge che ***[REDACTED] s.p.a. non è mai stata e non è socia di [REDACTED] [REDACTED] (come arbitrariamente e falsamente affermato dal Tribunale) e non può per tal motivo (come arbitrariamente e falsamente affermato dal Tribunale) essere stata a conoscenza del debito eventualmente esistente in capo a [REDACTED] [REDACTED]***

Una serena lettura degli atti consente agevolmente di verificare che, in realtà, nel fascicolo di primo grado di Autorità portuale vi è allegata la visura camerale di [REDACTED] s.r.l., estratta in data 1.2.2017 da cui risulta che [REDACTED] s.p.a. a tale data deteneva il 20 % delle quote di quella società. E' irrilevante che in seguito [REDACTED] s.p.a. possa essere uscita dalla compagine societaria; quel che qui conta è che la sentenza impugnata, sul punto, non va emendata e che le relazioni esistenti tra tutti i soggetti coinvolti nelle due cessioni depongono per una complessiva unità d'intenti, utilizzata in pregiudizio di Autorità Portuale.

Gli altri indizi (medesimezza del legale rappresentante di [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l. nella prima cessione; messa in liquidazione di [REDACTED] s.r.l. dopo la prima cessione; partecipazione di [REDACTED] s.p.a. alla compagine sociale di



██████████ s.r.l.), utilizzati dal tribunale per ritenere viziate da intento fraudolento entrambe le cessioni, completano il solido impianto motivazionale della sentenza impugnata, che pertanto deve essere integralmente confermata.

§ 3.3

Con il quarto motivo d'impugnazione le appellanti hanno denunciato il vizio di ultrapetizione: il tribunale, senza esserne richiesto da parte di Autorità Portuale, avrebbe sollevato d'ufficio la questione della valenza fraudolenta dei contratti di cessione, ed avrebbe fondato il proprio giudizio su una serie di fatti falsi che di seguito si riportano per comodità di lettura: 1) ██████████ sarebbe stata posta in liquidazione *immediatamente* dopo la cessione di ramo d'azienda; 2) con la cessione di ramo di azienda di ██████████ s.r.l. sarebbe stato dismesso l'intero attivo della cedente; 3) tanto sarebbe stato compiuto per spogliare la ██████████ srl e per defraudare la creditrice di ogni garanzia del credito; 4) le cessioni di ramo di azienda da ██████████ a ██████████ integrerebbero un piano unitario ed organico per frodare la creditrice di ██████████ s.r.l.; 5) ██████████ era a conoscenza del debito de quo poiché era socia di ██████████

Il motivo è infondato.

Il tribunale ha contenuto il proprio giudizio nell'ambito della domanda di pagamento avviata da Autorità Portuale con l'ingiunzione fiscale opposta dalle appellanti; non è incorso nel vizio di ultrapetizione.

L'interpretazione dell'art. 2560 c.c. e la sua applicabilità al caso di specie è stata, infatti, oggetto di ampio dibattito tra le parti; sulla scorta dei fatti portati alla sua attenzione, e dello spazio ermeneutico dato dai principi di diritto dettati dalla suprema corte con l'ordinanza n. 32134/2019, in deroga alle prescrizioni formali dell'art. 2560 c.c. - il primo giudice ha correttamente attribuito prevalenza, in concreto, al principio solidaristico, senza discostarsi dalla domanda di



conferma dell'ingiunzione cumulativa a carico delle società cessionarie e delle cedenti, per il pagamento della somma di € 169.440,00 in favore di Autorità Portuale.

Le accuse di falsità contenute nel motivo d'appello in esame sono invece rimaste prive di riscontri; in particolare:

- 1) non è falsa l'affermazione del tribunale secondo cui *“la [REDACTED] s.r.l. immediatamente dopo la cessione del ramo d'azienda veniva posta in liquidazione”*; l'espressione *“immediatamente dopo la cessione”* è solo imprecisa, e deve essere emendata e sostituita con l'espressione *“immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 370/2013”*; così rettificato il riferimento temporale, la valenza fraudolenta dell'operazione di cessione resta palese e non muta: la liquidazione di [REDACTED] s.r.l. fu avviata, come progressivo sviluppo dell'avvenuta cessione, non appena fu accertato giudizialmente il credito restitutorio di Autorità Portuale;
- 2) non si rinviene in sentenza l'espressione *“con la cessione del ramo d'azienda di [REDACTED] s.r.l., sarebbe stato dismesso l'intero attivo della società”* che, ad avviso delle appellanti sarebbe falsa; sul punto, il tribunale ha invece statuito testualmente che *“sebbene definito ‘ramo d'azienda’, l'oggetto della cessione era con ogni evidenza l'unica azienda ancora attiva in capo alla cedente”*; tanto ha potuto affermare il primo giudice poiché Autorità Portuale ha dimostrato - con la produzione dei contratti di cessione e delle visure camerali - che il patrimonio di [REDACTED] s.r.l. era stato depauperato della principale componente produttiva di reddito e poi messo in liquidazione; la contraria affermazione delle appellanti secondo cui il patrimonio immobiliare residuo di [REDACTED] s.r.l. le avrebbe ampiamente garantito di adempiere all'obbligazione



restitutoria in favore di Autorità Portuale è invece rimasta sfornita di prova (come già detto al precedente § 3.2);

- 3) non è, di conseguenza, “falsa, frutto di mera illazione e priva di prove” neppure la valutazione del tribunale secondo cui la prima cessione sarebbe stata compiuta per spogliare la [REDACTED] srl della propria principale attività aziendale e per defraudare la creditrice di ogni garanzia del credito;
- 4) non è falsa la valutazione del tribunale secondo cui le due cessioni sarebbero state frutto di un disegno unitario e organico in frode ai creditori di [REDACTED] s.r.l.; il fatto che il piano di svuotamento e dispersione dell'attivo di [REDACTED] s.r.l. sia durato per circa un decennio (calibrandosi ai tempi delle vicende giudiziarie connesse) non incide e non muta la sua ontologica unitarietà, attestata dagli stretti rapporti e cointeressenze tra i soggetti che se ne sono resi autori, circostanze che il tribunale non ha trascurato di evidenziare;
- 5) non è falsa, infine, l'affermazione del primo giudice secondo cui [REDACTED] s.p.a. era socia di [REDACTED] s.r.l. (la circostanza, come detto al § 3.3, è provata documentalmente).

§ 4

Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza

p.q.m.

la corte,

rigetta l'appello;

condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore di Autorità di Sistema Portuale del Mare Meridionale, delle spese processuali che liquida in € 6.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;

dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24.5.2023

Il consigliere estensore

dott. Carolina Elia

Il presidente

dott. Riccardo Mele

